

Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Territoriale del lavoro di:

Indirizzo

MAIL PEC

Mail "salvaguardati"

## ISTANZA per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati"

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 246 del 22 ottobre 2014 (S.O. n. 80)

Dati del lavoratore che presenta istanza

Cognome

Nome

Sesso

Data di nascita

Comune o Stato  
estero di nascita

Codice Fiscale

Tipo  
Documento

N. Documento

Rilasciato da

il

Luogo di residenza

Provincia di:

Indirizzo (Via/Piazza)

N. Civico

CAP

Telefono

Email

Dati azienda / P.A.

dipendente fino al  della seguente azienda / P.A.

Denominazione

Con sede in

## CHIEDE

ai sensi del citato articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147 di essere ammesso ai benefici pensionistici per la categoria di seguito contrassegnata:

*contrassegnare il solo riquadro che interessa*

lettera c), comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147

lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011

lettera d), comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147

lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

lettera e), comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147

lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge

### Allegati alla presente istanza:

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni dalla quale si evince di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici ed, in particolare, di quelli concernenti:

la mancata rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa

*ovvero*

lo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

*(per i lavoratori di cui alla **lettera c)**, comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147);*

il provvedimento di congedo previsto dall' articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente DTL

*ovvero*

il provvedimento di concessione alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente DTL

*(per i lavoratori di cui alla **lettera d)**, comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147);*

la mancata rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa

*ovvero*

la mancata rioccupazione a tempo indeterminato

*(per i lavoratori di cui alla **lettera e)**, comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147);*

## 2) Copia:

dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro

ovvero

della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro

(per i lavoratori di cui alla **lettera c**), comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147);

## 3) Copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011

(per i lavoratori di cui alla **lettera e**), comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147);

## 4) Copia del documento di identità in corso di validità

(per i lavoratori di cui alle **lettere c), d), e**), comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147);

Preso atto delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e nei successivi commi 3, 4 e 6 della legge medesima, nonché in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 <sup>(1)</sup>

*Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che i dati innanzi riportati sono veri.*

*Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.*

GG/MM/AAAA

Data

Firma

Nota <sup>(1)</sup> I commi 3, 4 e 6 dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147 espressamente recitano:

**3.** Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

**4.** Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare sul proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

**6.** I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo.